



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI"

Vico Carducci,9-74123 TARANTO - Tel.0994000852 - Fax 09999870580

Codice Fiscale 80010490730 - Codice meccanografico Taic802004

email: Taic802004@istruzione.it - Pec:Taic802004@pec.istruzione.it



Prot. n. 2339/C4

Taranto, 02/05/2022

Circolare n.165

**A tutto il personale scolastico
Ai genitori e agli alunni
AI DSGA
al sito Web**

Oggetto: Aggiornamento disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza a partire dal 2 maggio 2022

Si comunica che a partire da lunedì 2 maggio 2022, per effetto del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, chiunque acceda ai locali scolastici non è più tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass). Pertanto, dalla stessa data, gli incaricati del controllo della suddetta certificazione per i plessi non dovranno più effettuare alcuna verifica nei confronti di chiunque acceda ai locali scolastici. Si porta a conoscenza il personale amministrativo incaricato del controllo che la funzione SIDI per la verifica del possesso del green pass da parte del personale della scuola, a seguito delle nuove disposizioni governative, non è più disponibile.

Per effetto del succitato D.L permangono invece a carico del personale scolastico, fino al 15 giugno 2022, gli obblighi vaccinali, il cui controllo potrà essere effettuato attraverso la funzione SIDI per la verifica dell'obbligo vaccinale o, in casi particolari, direttamente dal Dirigente scolastico.

Rimane inoltre in vigore da parte di chiunque acceda ai locali scolastici l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o mascherine FFP2 nei casi previsti del succitato D.L.). Fanno eccezione i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e coloro che svolgono attività sportive.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

E' infine raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

**Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Iossa Antonietta**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)